

Università in lotta

Ne parla Sabino Cassese che ha preparato la riforma

Come cambiano i rapporti tra università e imprese con la legge sull'autonomia organizzativa e finanziaria

«Assalto dei privati? Tutto sarà più trasparente»

Cosa cambia davvero nell'università con la riforma Ruberti? Ci sarà davvero l'«assalto» dei privati paventato da studenti e da buona parte del mondo accademico? Come saranno regolati i rapporti tra atenei e imprese? Ne abbiamo parlato con il professor Sabino Cassese, presidente della commissione che ha preparato lo schema del disegno di legge sull'autonomia organizzativa e finanziaria delle università.

GIANPAOLO TUCCI

Come sono regolati attualmente i rapporti tra università e imprese?

Le università sono enti pubblici con piena capacità giuridica. Sulla base della legislazione che risale al '33, possono concludere ogni specie di accordo con i privati. Questo potere non ha limiti se non nella finalità generale dell'università, che ha tre funzioni particolari: ricerca, formazione e formazione dei formatori. Tutte le collaborazioni con l'esterno compatibili con queste funzioni sono legittime.

Ma fare qualche esempio concreto di collaborazione?

Un ateneo può stipulare, attraverso il suo rettore, una convenzione con un ente pubblico o privato, per svolgere una ricerca sulla migliore organizzazione di questo organismo. In sostanza, un ente pubblico o privato chiede all'università una ricerca; questa decide se farla o no.

Chi decide?

Di solito il professore che s'incarica della ricerca, l'istituto o il dipartimento del quale fa parte; il consiglio di amministrazione e il rettore per la parte finanziaria. Collaborazioni di questo tipo sono abbastanza frequenti, in un equilibrio tra area pubblica e privata.

esempio: con la legge in vigore, si fa una ricerca, la si dà a chi l'ha commissionata, probabilmente se ne fa una pubblicazione. Però, non si è tenuto a riferire sul suo svolgimento complessivo. Il fatto che la nuova legge preveda una relazione sul lavoro svolto mi sembra un tentativo di inquadrare questa attività di ricerca più organicamente in quella generale dell'università.

Ma le università potranno anche fare consorzi e società con i privati?

Neppure questa è una novità. Roma-ricerca è un consorzio di cui fa parte l'ateneo romano.

Dunque tutte le preoccupazioni emerse in questi giorni sono il frutto di una psicosi collettiva?

Forse, nel presentare il testo di legge, è stata usata qualche espressione che ha messo troppo l'accento su quest'apertura ai privati, facendola apparire come una novità. Ma rovesciamo il problema: davvero i privati in Italia sono pronti a finanziare l'università? Da noi, purtroppo, accade il contrario: i privati più che spendere i soldi, preferiscono averli.

Ma la logica della legge non è: le università, accordandosi più liberamente con i privati, chiederanno meno soldi allo Stato? Se diminuiscono i finanziamenti pubblici, le università sono costrette, come già in parte avviene, a rivolgersi ai privati.

No. Quando si stipulano convenzioni, si svolgono attività «ad hoc». I privati non saranno mai disposti a finanziare il funzionamento dell'università.

Perché dovrebbero farlo? Ma non possono intervenire anche nella didattica?

Sì, ma per formare i propri dipendenti, non gli studenti. Se la società Aglo vuole formare 20 suoi dipendenti, si rivolge all'istituto di ragioneria di un'università e stipula una convenzione per un'attività di formazione. Che c'è di male? Non è un utile scambio di informazioni ed esperienze? Collaborare con i privati non è un male, se vengono salvaguardate le funzioni pubbliche dell'università, alle quali, è chiaro, non bisognerà mai abdicare.

Se diventano soltanto più trasparenti i meccanismi, perché nel disegno di legge si parla di autonomia finanziaria?

Il cambiamento è scritto nell'articolo 11, dove dice che i mezzi finanziari destinati dallo Stato alle università sono iscritti in 4 distinti capitoli dello stato di previsione del ministero, relativi a personale docente, non docente e funzionamento della ricerca scientifica e universitaria. Questa è un'autentica rivoluzione. Attualmente, i finanziamenti alle università sono iscritti in una serie di capitoli, per cui i fondi vengono dati dal ministero con una destinazione precisa. Allora ci si trova, per fare un esempio, nella assurda situazione che un anno arrivano i fondi per i libri, ma non per gli scaffali che dovrebbero contenerli. Con la nuova legge, l'università deciderà se ha bisogno di aumentare le dotazioni di un istituto. Allora, dall'elettricità, agli scaffali, ai libri, al personale, l'espansione di una facoltà sarà razionale, non a spicchi. In questo consiste l'autonomia finanziaria.

Nei giorni scorsi, lei ha parlato della riforma in un'assemblea degli studenti di Giurisprudenza. Quale impressione ha ricavato da questo incontro?

Mi sembra ci sia una buona metà di ragioni da parte degli studenti, quando denunciano la situazione drammatica in cui versano alcuni atenei. Non capisco perché lo facciano soltanto adesso. Il problema non riguarda soltanto le strutture, ma anche gli spazi, la disponibilità di posti in biblioteca, ecc. Ci sono dunque ragioni sacrosante nella protesta studentesca.

Per esempio, quando denunciano il rischio che la nuova legge danneggi le facoltà più deboli e le università del Sud in genere?

In Italia abbiamo una concezione «sentimentale» dell'uguaglianza. Mi spiego: gli studenti dicono aiutiamo il Sud. È questo il modo di aiutarlo? Nelle città del Sud con una popolazione superiore a 50 mila abitanti, circa un terzo dei ragazzi non frequenta la scuola dell'obbligo. Quella dell'autonomia è tutta un'altra questione.

Consideriamo un altro aspetto della riforma. I privati potranno entrare (nella misura di un quinto dei componenti) nei consigli di amministrazione degli atenei?

Mettiamo a confronto la legge attuale e quella nuova. Il disegno di legge sull'autonomia dice: il consiglio è composto di un numero non superiore a 20 membri per università che abbiano non più di 20 mila iscritti, non superiore a 30 per le altre. Per un quinto si tratta di componenti esterne: dunque, 4 su



venti, 4 contro sedici, oppure 6 su 30. Vediamo la composizione, prevista dalla legge in vigore, la 382 del 1980. Le componenti esterne (Regione, Provincia, altri enti locali, ministero, mondo dell'imprenditoria pubblica e privata) sono 9 su un consiglio che conta 26 membri. Nove «estranei», dei quali molti appartengono all'area pubblica, ma la nuova legge non parla di rappresentati del mondo privato: dice componenti esterne. La differenza è nel fatto che prima la legge stabiliva puntualmente queste componenti, ora no. La garanzia non è in questo, ma nella fissazione di un tetto numerico.

Si tratta di una presenza davvero necessaria?

La mia personale opinione è che si sarebbe potuto tranquillamente arrivare a stabilire che del consiglio di amministrazione debbono far parte solo componenti interne. Ma già così cadono parecchie teste.

La metà dei componenti i consigli di amministrazione saranno professori ordinari, un quinto gli «esterni». Le due componenti forti hanno una maggioranza preconstituita.

Nell'ipotesi che i 4 rappresentanti esteri fossero privati, perché dieci professori universitari dovrebbero necessariamente essere d'accordo con essi? Sono amministratori di un ente pubblico, che è sottoposto a controlli e valutazioni.

Ma chi è più debole (studenti, ricercatori, associati) non ha nessun potere decisionale.

La legge sull'autonomia ha molti meccanismi di garanzia, è basata sulla diffidenza: i pro-

fessori e i ricercatori possono accedere ai finanziamenti e sono assicurati loro periodi di studio e di ricerca. Non c'è consiglio di amministrazione che possa costringerli a fare o non fare una ricerca.

E la rappresentanza studentesca?

Questo disegno di legge ha un aspetto positivo e uno negativo. L'aspetto positivo è nell'istituzione del senato degli studenti. Oggi c'è un sistema di gestione che funziona malissimo, perché gli studenti non riescono a far sentire la loro voce. Il dualismo è la cosa migliore.

Ma il senato degli studenti non ha nessun potere. Il disegno di legge parla di funzione consultiva.

È questo il neo della proposta. Si possono prevedere miglioramenti. Ma, innanzitutto, è importante garantire agli studenti una sede propria, separata. Rispetto alla situazione attuale, mi sembra un passo avanti. Fatta questa premessa, la formula del senato può essere senz'altro migliorata.

La protesta riguarda anche la riforma degli ordinamenti didattici, con l'istituzione di un diploma di primo livello (universitario) e quello di laurea. Non sarebbe meglio se i due diplomi fossero in serie, come avviene in tutti gli ordinamenti universitari stranieri?

Il disegno di legge è in discussione in Parlamento. Credo che il problema della serialità sia lasciato aperto. Bisogna tenere conto dell'esperienza francese, dove l'istituzione di tre cicli di studio, con il sistema della serialità, ha funzionato bene.

Il magistrato per ora «assolve» il movimento

ROMA. Ha già ascoltato il

blocco della sessione di esami del prossimo febbraio. Ovviamente non è compito nostro risolvere una situazione così complessa, compito che spetta tra gli altri al ministro.

Mentre l'inchiesta di Palermo prosegue con cautela per evitare strumentalizzazioni, come ha precisato il giudice Schicchiavano, ieri in tutt'Italia il movimento si è sciolto in una domenica di relax e riflessione. Nella capitale, la facoltà di Magistero si è regalata una non stop festaiola. Psicologia invece ha mantenuto il suo programma di occupazione iniziando le attività alle 10 di mattina. Poi, alle 16 assemblea di facoltà per prepararsi a quella di ateneo fissata per martedì 23. Decisa per mercoledì l'assemblea di «Economia in Movimento», gli universitari che si oppongono all'occupazio-

zione blitz della facoltà romana da parte del comitato di destra «Carpe diem». Anche ieri l'ufficio stampa della facoltà di Lettere della capitale non ha avuto sosta. Alle notizie delle barricate di Scienze Politiche di Napoli e della mobilitazione degli studenti della Bocconi di Milano, si sono intrecciate quelle locali: gli studenti di Ter Vergata, la seconda università romana, si sono mossi facendo sapere che si «dichiarano mobilitati». A Camerino gli universitari hanno respinto la solidarietà del Movimento sociale e la loro offerta di squadre di vigilanza, ribadendo il carattere «partitico, democratico e pacifico» della loro protesta. A Firenze la facoltà di Lettere ha deciso il blocco degli esami e ha inviato solidarietà ai giornalisti di «Samarcanda». A fianco degli studenti si sono dichiarati i Cobas della scuola (per il 2 febbraio hanno indetto assemblee nelle scuole e per il 5 uno sciopero di 1 ora in caso di divieto). Dp e Valter Wertoni della segreteria del Pci, Polemico, invece, Claudio Martelli intervistato ieri dal Grl: «È bastata una ventata di contestazione studentesca - ha detto - che parte da un disagio reale ma che è visibilmente strumentalizzata anche da altri partiti dell'opposizione, perché s'irritasse in discussione il principio dell'autonomia delle università».

LEGGI E CONTRATTI

filo diretto con i lavoratori

RUBRICA CURATA DA

Guglielmo Simoncini, giudice, responsabile e coordinatore; Piergiorgio Alleva, avvocato Cdi di Bologna, docente universitario; Mario Giovanni Gargiulo, docente universitario; Nyranno Mosci e Jacopo Malaguzzi, avvocati Cdi di Milano; Saverio Nigro, avvocato Cdi di Roma; Enzo Marino e Nino Ruffoni, avvocati Cdi di Torino

Lavoratori extracomunitari Una nuova sanatoria

FABIO MAZZIOTTI

mesi dall'entrata in vigore del decreto legge, è esclusa ogni responsabilità per la violazione delle norme sulla costituzione del rapporto di lavoro, senza che sia richiesto il requisito dei 24 mesi dalla data del primo rapporto di lavoro, prescritto dalla legge 943/1986.

Dall'iscrizione dovrebbe derivare la tutela contro la disoccupazione, se sussistono i requisiti contributivi. Sarebbe, tuttavia, il caso di esaminare, in sede di conversione in legge del decreto, l'opportunità di una speciale indennità, anche senza il versamento dei contributi; questo in quanto, come si dirà, i datori non sono tenuti al pagamento degli stessi, anche in caso di denuncia del rapporto, per tutto il periodo pregresso.

Con l'autorizzazione a soggiornare deriva altresì la facoltà di costituire cooperative di lavoro, o fame parte, secondo gli artt. 2511 ss cc. Soprattutto dalla regolarizzazione della presenza in Italia i lavoratori possono ottenere, su richiesta, l'iscrizione all'unità sanitaria locale del comune di effettiva dimora, senza alcun obbligo contributivo per tutto il 1990. La regolarizzazione del rapporto di lavoro, distinta da quella della presenza in Italia, dovrebbe avvenire su denuncia, anche agli Uffici del lavoro, da parte dei datori; se questa è effettuata nei tre

con il rapporto per il periodo precedente la regolarizzazione, nonostante l'invalidità della costituzione del rapporto; è, infatti, applicabile, come espressamente previsto dalla legge 943/1986, l'art. 2126 cc, che dà rilevanza ai rapporti di fatto, salva l'ipotesi della nullità per illecità della causa o dell'oggetto.

Se la denuncia non avviene da parte del datore nel termine di decadenza prescritto, il riconoscimento può essere chiesto del prestatore in sede giudiziaria, con competenza del pretore nella qualità di giudice del lavoro. In tal caso non opera l'esonerazione né dalla responsabilità penale, collegata con

l'illecita costituzione del rapporto, né dalla responsabilità per omissione contributiva.

La possibilità che il lavoratore richieda il riconoscimento del rapporto e faccia valere i relativi diritti costituisce un incentivo, sia pur tenue, per il datore a regolarizzare il rapporto. Infatti l'esonerazione dalla responsabilità per il periodo pregresso non costituisce una forte spinta, in quanto il datore dovrebbe comunque sostenere per il futuro il maggior costo del lavoro derivante dalla regolarizzazione (retribuzione almeno nella misura dell'art. 36 cost., gli obblighi di sicurezza del lavoro, i contributi, ecc.).

Manca, nel decreto legge, un riconoscimento, meno propositivo di quanto non fosse già nella legge 943, dei diritti sociali. L'effettività di questi diritti è indispensabile per il processo d'inserimento, regolato dalla stessa legge 943, dei cittadini extracomunitari nelle comunità locali; processo che ha trovato a volte una resistenza degli italiani più consistente di quanto s'immaginasse.

* Professore ordinario di Diritto del lavoro all'Università di Napoli

l'inglese e il francese.

Il decreto legge, oltre le norme sulla regolarizzazione, prevede per il futuro una maggiore liberalizzazione dell'ingresso e del soggiorno in Italia dei lavoratori extracomunitari, sia pure nei limiti di flussi immigratori programmati. La programmazione deve tener conto, sperimentando anche criteri omogenei in sede comunitaria, della domanda interna, dell'evoluzione del mercato del lavoro e delle capacità di accoglimento delle strutture sociali (oltre che, per altri versi, del sistema universitario). La competenza è attribuita a un comitato interministeriale, senza che tuttavia sia espressamente previsto a quale organo tecnico affidare l'attività di raccolta e di elaborazione dei dati.

Al lavoratori autorizzati a soggiornare in Italia dovrebbe essere consentita l'iscrizione nelle liste ordinarie di collocamento; infatti devono ritenersi che siano state tacitamente abrogate le norme della legge 943 che prevedevano l'iscrizione, per i primi 24 mesi, in liste speciali, con l'avviamento al lavoro solo a seguito della verifica della non disponibilità di lavoratori italiani o comunitari. Poiché, tuttavia, l'abrogazione tacita potrebbe dar luogo a interpretazioni contrastanti, sarebbe opportuna un'esplicita disposizione in tal senso da parte della legge di conversione.

Manca, nel decreto legge, un riconoscimento, meno propositivo di quanto non fosse già nella legge 943, dei diritti sociali. L'effettività di questi diritti è indispensabile per il processo d'inserimento, regolato dalla stessa legge 943, dei cittadini extracomunitari nelle comunità locali; processo che ha trovato a volte una resistenza degli italiani più consistente di quanto s'immaginasse.

* Professore ordinario di Diritto del lavoro all'Università di Napoli

PREVIDENZA

Domande e risposte

RUBRICA CURATA DA

Rino Bonazzi, Maria Guidotti, Angelo Mazzieri e Nicola Tisci

Sentenze della Cassazione e del pretore di Chieti...

La risposta data al compagno Donato Del Galdo di Campobasso (l'Unità di lunedì 16 ottobre 1989, pagina 9, dal titolo «Pensione al minimo più pensione estera, ndr») richiede, a mio avviso, un maggiore approfondimento soprattutto perché potrebbe interessare un numero considerevole di persone, ovvero tutti coloro che hanno riscattato periodi di lavoro svolto all'estero in paesi non convenzionati con il nostro, diretti sindacali e di partito, nonché i laureati (rispetto periodo di laurea).

La Corte di cassazione si è più volte pronunciata nel senso che il riscatto o il recupero di periodi di contribuzione producono effetti patrimoniali retroattivi come se i periodi stessi fossero stati tempestivamente versati in corrispondenza dei periodi cui si riferiscono. Sullo stesso argomento si è pronunciato il pretore di Chieti, il quale ha fatto proprio l'orientamento della Corte di cassazione (sentenza n. 408 del 28 ottobre 1989).

Ciò significa che il compagno Del Galdo - considerato che detto orientamento giurisprudenziale sembra si sia consolidato nel tempo - può chiedere al magistrato il riconoscimento della qualifica di 781sta e, quindi, l'integrazione al trattamento minimo della pensione. Ovviamente con i limiti previsti dall'articolo 6 della legge 636/83.

Altro argomento che a mio avviso andava trattato nella risposta è quello relativo alla perequazione automatica delle pensioni in regime internazionale.

L'importo della pensione (150.000 lire mensili) attribuito al compagno Del Galdo è sicuramente privo degli aumenti in cifra fissa previsti dall'articolo

10 della legge 160/75. Tale certezza deriva dal fatto che il Consiglio di amministrazione Inps, con delibera n. 143/81, ha dato una sua interpretazione della sentenza n. 34 della Corte costituzionale, sostenendo che detti aumenti non si possono attribuire se il pro-rata di pensione italiano risulta inferiore al trattamento minimo.

Anche su quest'ultima questione la Corte di cassazione (sentenze n. 5.832 e 5.833 del 27 ottobre 1988) si è pronunciata contro l'orientamento dell'istituto di previdenza. Ciononostante la Direzione generale Inps non ha ancora provveduto ad adeguarsi. Vi è, quindi, la necessità di continuare il contenzioso legale.

Licio Catena
Inca Ortona-Francevillia (Chieti)

Ti ringrazio delle importanti puntualizzazioni che ci fornisci su particolari diritti dei pensionati e di alcune sentenze che possono, come tu stesso affermi, essere utili a molti pensionati che si versano a trovare nelle sentenze di cassazione, anche se, purtroppo, non valgono per il compagno Donato Del Galdo di Campobasso. Nella risposta al compagno Del Galdo dovevamo allenerci a quanto da egli illustrato e richiesto.

Tu affermi che il compagno Del Galdo può chiedere al magistrato il riconoscimento della qualifica di 781sta. Per quanto ci riguarda abbiamo, appunto, detto che qualora la sua pensione fosse maturata in ragione di almeno 781 settimane di contribuzione effettiva e figurativa poteva richiedere di essere considerato 781sta.

Dalla lettera di Del Galdo si rileva che quando ha ottenuto la pensione di invalidità (non di vecchiaia) nel dicembre 1973 contava già sui 36 anni di contribuzione. Non riteniamo perciò che egli dovesse richiedere riscatto o recupero.

Vogliamo sperare che il compagno Donato Del Galdo, in ragione della nostra risposta, si sia rivolto al patronato sindacale per rivedere appunto la qualifica di 781sta se ne ha i requisiti richiesti.

Chi è considerato «non mutuato» e come pagare la tassa sulla salute

In qualità di libero professionista, verso all'Inps la tassa sulla salute. Sono un pubblicista con collaborazioni giornalistiche da cui ricavo tutti i miei proventi che nel 1988, come da denuncia dei redditi presentata nel mese di maggio 1989, sono ammontati a 13 milioni. Che cosa prevedono le norme in materia?

S.Z.
Genova

Nel mese di ottobre versano il «quantum» per tassa sulla salute quei giornalisti pubblicisti che risultano anche lavoratori dipendenti.

Qualora, invece, il pubblicista risulti lavoratore autonomo (artigiano, commerciante, libero professionista e così via) si seguono le norme vigenti per dette categorie versando il contributo di malattia sul reddito complessivo ai fini Irpef. E se questo è l'unico reddito non è tenuto al versamento della cosiddetta «tassa sulla salute» in quanto ha già versato in corso d'anno i contributi malattia. Se ha «altri» redditi assoggettati a trattenuta malattia deve pagare su questi «altri» redditi acquisiti nel 1988, e dichiarati nel maggio 1989, il 5% fino a 40 milioni e il 4% per le quote di reddito eccedenti i 40 milioni fino a cento milioni annui.

Il caso specifico non è considerato libero professionista ai fini della tassa sulla salute ma è considerato cittadino «non mutuato» in quanto svolge attività autonoma senza vincolo con i giornali. Quindi, si deve effettuare versamento entro il 30 giugno. Occorre inoltre, andare, alla sede Inps e iscriversi nelle liste dei «non mutuati» al fine di versare il contributo dovuto.